

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sud – est milanese

(ambito COM 20)

CONVENZIONE

(Approvata dal Comitato di Gestione in data 08.07.2013)

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25.11.2013

Art. 1

Accordo associativo

Istituzione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convengono di associarsi per la costituzione e la gestione di un Servizio Intercomunale di Protezione Civile per gli scopi e con le modalità di seguito indicate.

Art. 2

Natura del Servizio Intercomunale

Il Servizio Intercomunale è privo di personalità giuridica. Si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dagli Enti per il tramite delle figure singole o collegiali previste dai documenti associativi (Convenzione e Regolamento Organizzativo) ed in attuazione delle procedure in essi contemplate.

Art. 3

Scopi e finalità del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

L'attività del Servizio Intercomunale è finalizzata al perseguimento e alla realizzazione, nell'ambito della funzione di Protezione Civile, dei seguenti obiettivi, sia a livello sovracomunale, sia a livello comunale, in funzione sussidiaria rispetto ai singoli Enti associati:

- 1) attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, anche secondo quanto stabilito dalla normativa in materia e dai programmi e dai piani regionali e provinciali;
- 2) adozione di tutti i provvedimenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- 3) attuazione di un programma di formazione continua, sia di base sia specialistica, del personale dipendente degli Enti associati, a vario titolo incaricato del servizio di Protezione Civile e dei volontari, anche avvalendosi di iniziative organizzate da soggetti esterni al servizio intercomunale, istituzionali e non;

- 4) individuazione della dotazione d'intervento del Servizio, costituita anche dalle risorse delle singole organizzazioni di Volontariato, il cui impiego sarà regolato da uno specifico protocollo facente parte integrante della presente convenzione;
- 5) creazione di protocolli operativi d'impiego del personale dipendente e volontario, espressione delle singole strutture di Protezione Civile degli Enti associati, con particolare riferimento alle necessità logistiche di funzionamento della struttura operativa del Servizio Intercomunale di Protezione Civile (Ufficio Associato) nonché alla garanzia della reperibilità del personale con riferimento all'attività di presidio della Centrale Operativa;
- 6) aggiornamento continuo del piano di emergenza intercomunale attraverso la rivisitazione periodica dei dati e delle procedure;
- 7) disponibilità, nei confronti degli Enti associati all'assistenza scientifica, tecnica e operativa nella stesura dei piani di emergenza comunali.

Art. 4 Ambiti di intervento

Ai fini del perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 2 e con particolare riferimento al punto 2), l'attività del Servizio Intercomunale prevede, quali scenari d'intervento, in linea prioritaria, i territori degli Enti associati, cui si aggiungono, a seguito dell'autorizzazione in tal senso del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, anche territori di altri Enti e Regioni e, più in generale, l'intero territorio nazionale.

Art. 5

Sede del Servizio Intercomunale

Il Servizio Intercomunale, nella sua articolazione di luogo di svolgimento delle sedute del Comitato di gestione, di localizzazione dell'Ufficio Associato, nonché di ubicazione della sala operativa, ha sede presso il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Ente referente.

Art. 6

Organi d'amministrazione del Servizio Intercomunale

Sono organi collegiali d'amministrazione:

- 1) L'Assemblea dei Sindaci
- 2) La Commissione Esecutiva

Sono organi monocratici d'amministrazione

- 1) Il Presidente/coordinatore
- 2) Il Vicepresidente/sostituto coordinatore

Art. 7

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci o rappresentanti loro delegati degli Enti convenzionati e dura in carica per 5 (cinque) anni, durata corrispondente alla validità della Convenzione stessa.

Il Sindaco di ogni Ente convenzionato può farsi rappresentare a tutti gli effetti all'interno dell'Assemblea dei Sindaci da un Assessore o da un Consigliere a ciò delegato.

E' tassativamente esclusa una rappresentanza dell'Ente convenzionato da parte di un dipendente o di un volontario.

L'Assemblea di Sindaci, presieduta dal Sindaco, viene convocata almeno due volte all'anno (Ottobre e Marzo) da parte del Presidente e provvede annualmente a:

- 1) adottare le linee programmatiche e di sviluppo del Servizio (in armonia con le linee programmatiche e di sviluppo decise dall'Assemblea dei Sindaci);
- 2) approvare, in chiusura di anno, il bilancio previsionale per l'anno successivo;
- 3) approvare, in apertura di anno, il bilancio consultivo dell'anno precedente;
- 4) prendere atto, verificandone la regolarità e la sussistenza dei requisiti, di eventuali successive richieste di adesione al Servizio Intercomunale da parte di altri Enti;
- 5) determinare con cadenza annuale in via preventiva l'ammontare delle quote associative, fatto salvo l'eventuale conguaglio di fine esercizio;

Alla scadenza del mandato, l'Assemblea dei Sindaci viene convocata entro i successivi 45 gg. ai fini della formale ricomposizione dello stesso.

Le sedute dell'Assemblea non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei membri della stessa.

Su richiesta del Presidente partecipano alle sedute dell'Assemblea i coordinatori dell'Ufficio Associato (o altri soggetti la cui competenza è da porsi in relazione all'o.d.g. della seduta), senza diritto di voto.

Le espressioni di volontà sui punti all'ordine del giorno dei lavori delle varie sedute sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere non vincolante dei coordinatori di cui sopra.

Non è previsto il riconoscimento d'indennità di carica per la partecipazione alle attività del Comitato di Gestione.

Art. 8 Composizione e attribuzioni della Commissione Esecutiva

La Commissione Esecutiva è composta da cinque membri corrispondenti ai Sindaci dei seguenti Enti associati e dura in carica per 5 (cinque) anni, durata corrispondente alla validità della Convenzione stessa:

- Sindaco di San Giuliano Milanese quale Ente caporete (con ruolo di coordinatore);
- Sindaco di San Donato Milanese quale Ente di maggiori dimensioni (all'infuori dell'Ente caporete);
- Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo quale Ente maggiormente rappresentativo sull'asse della Paullese;
- Sindaco del Comune di Paullo quale Ente storicamente protagonista della creazione del Servizio Intercomunale;
- Sindaco di riferimento dell'Unione dei Comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi e Culturano indicando come nominativo pro-tempore il Sindaco di Dresano (in caso di

alternanza nella carica istituzionale, secondo quanto stabilito dagli atti istitutivi dell'Unione si darà luogo alla sostituzione temporanea in automatico intuito personae);

I Sindaci degli Enti facenti parte della Commissione Esecutiva possono farsi rappresentare a tutti gli effetti da un Assessore o da un Consigliere a ciò delegato.

E' tassativamente esclusa una rappresentanza da parte di un dipendente o di un volontario.

La Commissione Esecutiva viene convocata con cadenza bimestrale, all'infuori delle ipotesi di convocazione straordinaria d'urgenza, da parte del Coordinatore

La Commissione Esecutiva provvede:

- 1) a compilare il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento del Servizio Intercomunale, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno a cura dei coordinatori dell'ufficio associato (il preventivo e il rendiconto annuale devono essere trasmessi agli Enti associati);
- 2) a definire, di anno in anno, gli obiettivi specifici del Servizio Intercomunale (in armonia con le linee programmatiche e di sviluppo decise dall'Assemblea dei Sindaci);
- 3) ad esaminare ed approvare il programma formativo;
- 4) ad esaminare ed approvare i piani di investimento proposti dai coordinatori dell'ufficio associato;
- 5) ad ogni altra incombenza che, riferentesi all'ambito della Protezione Civile, rientri nella discrezionalità dell'organo politico-amministrativo e che non sia già demandata all'Assemblea dei Sindaci;

Le sedute della Commissione, per le caratteristiche della stessa, devono prevedere almeno quattro dei cinque rappresentanti previsti.

D'ufficio partecipano alle sedute della Commissione il Dirigente Tecnico (o il suo vicario), il Direttore Operativo del volontariato (o il suo vicario), il funzionario del Servizio di Protezione Civile dell'Ente caporete nonché altri soggetti la cui competenza è da porsi in relazione all'o.d.g. della seduta e la cui presenza è richiesta da almeno un membro della Commissione.

Possono essere chiamati a partecipare a specifiche sedute della Commissione, in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti Amministrativi dei singoli Enti associati interessati.

Le espressioni di volontà sui punti all'ordine del giorno dei lavori delle varie sedute sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere non vincolante dei soggetti di cui al precedente comma.

Non è previsto, per gli Amministratori, il riconoscimento d'indennità di carica per la partecipazione alle attività della Commissione Esecutiva.

Art. 9

Attribuzione del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e Coordinatore della Commissione Esecutiva

Il Presidente/Coordinatore:

- 1) sovrintende al buon funzionamento del Servizio Intercomunale;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci
- 3) convoca e coordina la Commissione Esecutiva;
- 4) cura i rapporti istituzionali con gli Enti Locali convenzionati;
- 5) firma gli atti adottati dai due organi collegiali.

Il Presidente può farsi sostituire, nell'esercizio dei propri poteri, dall'Assessore alla Protezione Civile.

Art. 10

Vicepresidente e sostituto coordinatore

In caso di assenza o di impedimento il Presidente/Coordinatore viene sostituito dal Vice Presidente vicario/sostituto coordinatore, che ne esercita la funzione con gli stessi poteri.

Il Vicepresidente Vicario è individuato nella figura del Sindaco di San Donato Milanese in relazione alle dimensioni dell'Ente stesso.

Il Vicepresidente può farsi sostituire, nell'esercizio dei propri poteri, dall'Assessore alla Protezione Civile.

Art. 11

Ufficio Associato

Composizione e Regolamento organizzativo

Il Servizio Intercomunale si avvale di una specifica struttura operativa (ufficio associato), le cui modalità di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento organizzativo di competenza dell'Assemblea dei Sindaci, che risulta coordinato da due soggetti, le cui funzioni sono individuate nel suddetto regolamento organizzativo:

- ❑ Dirigente Tecnico nella persona del dirigente incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;
- ❑ Direttore Operativo nella persona del rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato (Gruppi Comunali e Intercomunali e Associazioni interessanti gli Enti associati) di Protezione Civile,

In relazione ad esigenze organizzative o operative, l'Ufficio Associato potrà avvalersi di personale dipendente degli Enti associati, secondo le indicazioni della Commissione Esecutiva, nonché proporre alla Commissione stessa l'affidamento di incarichi a collaboratori o professionisti esterni.

La continuità nel coordinamento dell'Ufficio Associato è comunque assicurata dalla figura del Dirigente Vicario, individuata nel Referente operativo di Protezione Civile del Comune di San Donato Milanese, e del Vice Direttore Operativo, espressione della componente di volontariato.

Art. 12

Referenti operativi

Ogni Comune convenzionato indica all'Ufficio Associato il nominativo del referente operativo incaricato della funzione di protezione civile, come pure ogni organizzazione di volontariato di Protezione Civile comunica allo stesso ufficio il nominativo del Presidente dell'Associazione o del Coordinatore del Gruppo Comunale (o Intercomunale) di Volontari. Con tali soggetti l'ufficio associato e, per quanto di competenza, il Comune referente, intrattengono i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Art. 13

Risorse finanziarie e loro gestione

Ogni Ente associato versa al Comune referente, entro il mese di Marzo di ciascun esercizio finanziario, la quota associativa nella misura determinata dall'Assemblea dei Sindaci onde far fronte agli impegni da assumere, secondo gli obiettivi prefissati dalla Commissione Esecutiva su indicazione dell'ufficio associato.

Il contributo associativo deve comunque garantire le spese di funzionamento dell'Ufficio Associato, inteso quale materiale emanazione del Servizio Intercomunale.

I contributi associativi (quote), a copertura delle spese da sostenersi, sono calcolati in base alla popolazione residente degli Enti convenzionati alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di bilancio secondo un quantum pro capite da stabilirsi annualmente.

Il Comune referente, previa allocazione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, raccoglie i contributi versati dagli altri Enti associati, in regime di vincolo di destinazione, e persegue, attraverso l'adozione dei dovuti provvedimenti di spesa, gli obiettivi collegialmente predeterminati.

Ciascun Ente convenzionato si impegna ad inserire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare il contributo associativo.

Tale capitolo di spesa non è sostitutivo di quanto ciascun Ente associato corrisponde, quale contributo economico a sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di riferimento nonché per le attività di funzionamento delle strutture stesse.

Art. 14

Durata della convenzione

La durata della convenzione è fissata in anni cinque dalla data della sottoscrizione ed è soggetta a rinnovi successivi di pari durata.

La convenzione può cessare di efficacia prima della naturale scadenza quinquennale soltanto per:

- sopravvenuta contrarietà e norme di legge;
- volontà di almeno 1/3 degli Enti sottoscrittori.

I singoli Enti sottoscrittori hanno la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.

Il recesso nel corso dell'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata e non esime dall'obbligo di contribuire pro quota per eventuali pregresse pendenze economiche.

Art. 15

Adesione e modifiche alla convenzione

E' consentita l'adesione alla Convenzione di altri Enti a fronte di richiesta formulata all'Assemblea dei Sindaci e accolta dallo stesso, previa approvazione della presente Convenzione dal competente organo deliberativo comunale (Consiglio Comunale), con versamento contestuale della quota fissa annuale.

La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni momento previa adozione di apposito atto deliberativo da parte di tutti gli Enti associati.

Art. 16

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati saranno decise dal un collegio arbitrale nominato dal Comitato di Gestione.

Art. 17

Loghi

Il logo ufficiale del Servizio intercomunale di Protezione Civile area sud-est Milano ambito C.O.M. 20 è quello di cui alla figura 1. Con riferimento alla simbologia utilizzata esclusivamente dalla componente di volontariato il logo da impiegare corrisponde a quello di cui alla figura 1 integrato dell'indicazione "VOLONTARIATO" (figura 2).

IL logo recante la dicitura "COMITATO DI COORDINAMENTO" oltre a residuare come logo storico, rimane logo ufficiale del coordinamento del volontariato (figura 3). La presenza dello stesso su capi del corredo vestiario, come anche sulle livree dei veicoli e altre si su gagliardetti, crest o su ogni altro oggetto rappresentante il Servizio Intercomunale, si considera autorizzata fino a sostituzione con la nuova simbologia adottata.



figura 1



figura 2



figura 3

Art. 18 Clausola di immediata applicazione

In conseguenze dell'urgenza di sperimentare le modifiche all'articolato della presente Convenzione, con particolare riferimento alla parziale riforma degli organi dell'amministrazione, l'approvazione della presente bozza, sottoposta al vaglio del Comitato di Gestione ancora nella sua attuale veste, comporterà lo scioglimento di quest'ultimo e l'attivazione dei nuovi organi dell'amministrazione in via provvisoria e sperimentale nelle more dell'approvazione dei documenti di convenzione (Convenzione e Regolamento Organizzativo) da parte dei singoli Consigli Comunali.

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sud – est milanese

(ambito COM 20)

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

(Approvato dal Comitato di Gestione in data 08.07.2013)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25.11.2013

Art. 1

L'attuazione di quanto previsto all'art. 3 "Scopi e finalità del Servizio Intercomunale" della Convenzione tra gli Enti associati per la costituzione e la gestione di un Servizio Intercomunale di Protezione Civile è garantita da un Ufficio Associato secondo le norme del presente Regolamento in ottemperanza agli artt. 8 e 11 della citata Convenzione.

Art. 2

L'Ufficio Associato, emanazione del Servizio Intercomunale, è un'unità di Protezione Civile. Ha sede presso il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Ente referente, in ottemperanza all'art. 5 della citata Convenzione.

Art. 3

Ogni Ente convenzionato mantiene l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, in materia di Protezione Civile.

In tal senso, il Sindaco territorialmente competente assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e potrà avvalersi del supporto del Servizio Intercomunale di Protezione Civile.

Il Servizio Intercomunale viene messo a disposizione della Prefettura (U.T.G.) nel caso di attivazione del C.O.M.

Art. 4

L'Ufficio Associato è strutturalmente composto da:

- un Comitato Operativo Intercomunale (C.O.I.).
- una Centrale Operativa per la gestione delle situazioni di emergenza/crisi

Art. 5

L'Ufficio Associato è coordinato da:

- 8) Dirigente Tecnico nella persona del Dirigente incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;
- 9) Direttore Operativo nella persona del rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato (Gruppi Comunali e Intercomunali nonché Associazioni di volontariato interessanti gli Enti associati) di Protezione Civile.

Il referente amministrativo dell'Ufficio Associato è individuato nel Funzionario del servizio di Protezione Civile del Comune referente.

I responsabili di tale struttura partecipano alle riunioni della Commissione Esecutiva (e, su richiesta, dell'Assemblea dei Sindaci), senza diritto di voto, così come previsto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione.

Art. 6

Il C.O.I. è composto dai 4 referenti tecnici dei servizi di Protezione Civile degli Enti (all'infuori dell'Ente caporete) che compongono la Commissione Esecutiva di cui all'art. 8 della Convenzione nonché dai Presidenti/Coordinatori delle organizzazioni di volontariato degli Enti corrispondenti.

Oltre ad essi sono membri di diritto del C.O.I. anche i coordinatori dell'Ufficio Associato, che hanno funzione direttiva dello stesso, nonché il referente amministrativo (di cui al precedente articolo).

Il C.O.I. si riunisce, al pari della Commissione Esecutiva, con cadenza bimestrale, salvo particolari e urgenti problemi che ne richiedono la convocazione straordinaria.

Ciascun componente del C.O.I., volontario o dipendente pubblico, è tenuto ad assicurare la massima collaborazione ai coordinatori dell'Ufficio Associato nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

La funzionalità del C.O.I. è assicurata anche dalle figure del Dirigente Vicario e del Vice Direttore Operativo (di cui all'art. 11 u.c. della Convenzione), che sostituiscono a tutti gli effetti Dirigente e Direttore in caso di assenza di questi ultimi.

Le riunioni del C.O.I. devono assicurare, per le caratteristiche dello stesso, la presenza di almeno la metà dei suoi membri, oltre ai Coordinatori ed al referente amministrativo.

Per la trattazione di particolari problematiche attinenti a singole realtà territoriali degli Enti associati, può essere chiamato a partecipare a specifici incontri il referente tecnico e/o il Coordinatore/Presidente del Gruppo/Associazione di volontariato del Comune interessato.

Compiti e attribuzioni del C.O.i sono:

- 6) elaborazione dei programmi di lavoro del Servizio Intercomunale, onde permettere la definizione degli obiettivi specifici annuali da parte della Commissione Esecutiva (come previsto dall'art. 8 della Convenzione).
- 7) aggiornamento del piano di emergenza intercomunale, se del caso con l'apporto di consulenti esterni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, punto 6 della Convenzione.
- 8) coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, sulla base delle direttive impartite dall'Autorità locale di Protezione Civile, o dalle altra Autorità sovraordinate.
- 9) predisporre annualmente il calendario addestrativo per tutte le componenti operative del Servizio Intercomunale (sia di base che specialistiche, volontarie e non);
- 10) organizzare esercitazioni periodiche (almeno una all'anno su scenario unificato o parcellizzata sui più ambiti del territorio di competenza) per verificare la funzionalità del sistema di comando e controllo (verifica della reperibilità del personale, volontario e non, e dell'efficienza dei collegamenti);
- 11) prevedere l'attivabilità di interventi di soccorso anche al di fuori del territorio degli Enti convenzionati, in coordinamento con il C.C.V. (Centro Coordinamento Volontari provinciale) l'U.C.R. (Unità di Crisi Regionale), il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) e il Dipartimento della Protezione Civile (gli interventi al di fuori del

territorio degli Enti convenzionati potranno essere effettuati solo se espressamente approvati dalla Commissione Esecutiva, o, in caso di urgenza, dal Coordinatore della stessa);

Art. 7

In relazione a specifiche esigenze riconducibili alla necessità di comunicazioni di carattere generale, l'Assemblea dei Sindaci o la Commissione Esecutiva, anche su istanza del C.O.I., possono convocare in riunione plenaria tutti i rappresentanti delle amministrazioni associate, i relativi referenti tecnici nonché tutti i Coordinatori dei gruppi/Presidenti delle Associazioni di volontariato, unitamente agli esponenti dell'Ufficio Associato.

Art. 8

L'attivazione della Centrale Operativa, all'infuori delle attività esercitative, è autorizzata dal Coordinatore della Commissione Esecutiva su richiesta dell'Ufficio Associato o del C.O.I.

La Centrale Operativa, una volta attivata, deve essere obbligatoriamente presidiata da un referente tecnico secondo un programma di reperibilità stabilito dalla Commissione Esecutiva durante l'ultima seduta di ciascun anno con riferimento al calendario di quello successivo.

E' ammessa la sostituzione del funzionario indicato secondo criteri di disponibilità, anche con personale volontario qualificato previa autorizzazione del Coordinatore della Commissione Esecutiva.

Le modalità di funzionamento della Centrale Operativa sono contenute in un apposito manuale d'impiego.

Art. 9

Ai coordinatori dell'Ufficio Associato di Protezione Civile compete:

- 3) assicurare la necessaria collaborazione del Servizio Intercomunale ai fini dell'attivazione sul territorio dei singoli Enti convenzionati dei piani di intervento da parte delle competenti strutture locali;
- 4) sovrintendere alla funzionalità del Servizio Intercomunale nel suo complesso e della Sala Operativa;
- 5) prevedere e promuovere l'effettuazione di esercitazioni congiunte tra la struttura operativa e la popolazione;
- 6) informare periodicamente il Coordinatore della Commissione Esecutiva dell'attività posta in essere secondo quanto espresso dal Comitato stesso, nonché di ogni altra novità significativa in ambito di protezione Civile, coadiuvandolo nell'azione di opportuna informazione nei confronti dei Sindaci degli Enti associati;
- 7) coordinamento degli studi e delle iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi nei territori di competenza,
- 8) ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione degli Enti associati

Art. 10

Le Associazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate, al pari di quelle inserite nelle strutture di Protezione Civile degli Enti associati, possono essere incluse, su richiesta

delle stesse e previa determinazione in tal senso dell'Assemblea dei Sindaci, nel Servizio Intercomunale previa apposita convenzione. I Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile di Enti diversi da quelli sottoscrittori della Convenzione, non possono aderire alla stessa se non per il tramite dell'Ente di riferimento, secondo la procedura di cui all'art. 15 della Convenzione stessa.

Ai fini di quanto sopra è requisito indispensabile l'iscrizione ai registri regionali del volontariato.

Art. 11

Il personale dipendente degli Enti associati nonché quello delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile aderenti al Servizio Intercomunale è obbligatoriamente munito di omogeneo corredo vestiario operativo che recherà, quali simboli distintivi, i loghi e i riferimenti del Servizio Intercomunale, oltre a quelli dell'Ente o delle Organizzazioni / Associazioni di appartenenza. Analoga prescrizione è da ritenersi applicabile al corredo vestiario per funzioni specialistiche, secondo quanto prescritto dall'allegato capitolato tecnico facente parte integrante del presente Regolamento Organizzativo Parimenti i veicoli e i mezzi impegnati nella struttura intercomunale di Protezione Civile, indipendentemente dalla giuridica proprietà degli stessi, recano medesime livree cromatiche e sono muniti di apposito segno distintivo approvato dalla Commissione Esecutiva, sulla scorta del parere espresso dai coordinatori dell'Ufficio Associato.